

### Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Asti, su ricorso della FIOM-CGIL e di Vito Gabriele, quale componente della RSU, dichiarata l'antisindacalità del diniego opposto dalla DIERRE s.p.a. allo svolgimento dell'assemblea indetta il 19 febbraio 2003, ex art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), ~~ed~~ ha ordinato alla società di consentire "l'esercizio del diritto di assemblea retribuita in orario di lavoro" e di retribuire i lavoratori che avessero partecipato all'assemblea di un ora indetta per la data sopraindicata.

La DIERRE ha proposto opposizione, deducendo in rito la nullità, o l'inesistenza, della notifica del ricorso, in quanto effettuata a mezzo fax dal difensore delle parti ricorrenti, e contestandone nel merito la fondatezza.

2. L'opposizione è stata rigettata con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino.

3. La Corte territoriale sull'eccezione concernente la notifica, premesso che il giudice aveva disposto la notificazione del ricorso d'urgenza a mezzo fax ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ha osservato che il principio generale stabilito dall'art. 137 c.p.c. secondo cui le notificazioni debbono essere effettuate dall'ufficiale giudiziario, salvo che non sia diversamente disposto, non è invocabile nel procedimento ex art. 28 Stat lav. per il quale il legislatore, in relazione all'urgenza che lo caratterizza, ha previsto una procedura snella e sostanzialmente informale. Infatti dovendo provvedersi alla convocazione delle parti e all'assunzione di informazioni nei due giorni successivi alla presentazione del ricorso, la notificazione del ricorso al datore, a rigor di termini neppure prevista, può essere effettuata con le modalità e le forme più opportune per consentire nel più breve tempo possibile la presenza delle parti e la definizione del procedimento.

Quindi, una volta disposta dal Tribunale la notifica a mezzo fax, questa ben poteva essere effettuata dal difensore della parte ricorrente.

La corte, dopo aver aggiunto che il principio fondamentale del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio comportano che la controparte sia posta in condizioni di conoscer tempestivamente la convocazione ha osservato che, nella specie, la DIERRE non aveva lamentato una ritardata ricezione del fax, avendo dedotto la nullità o inesistenza della notifica solo perché effettuata dal difensore anziché dall'ufficiale giudiziario.

4. Quanto al merito, la Corte, dopo aver riferito sulle varie vicende dalle quali era scaturita l'indizione dell'assemblea e sui contrasti insorti al riguardo fra le diverse organizzazioni sindacali, ha individuato la materia controversa nel diniego della DIERRE di consentire l'assemblea retribuita, indetta con lettera del 17 febbraio 2003 per il successivo 19 febbraio dal solo Vito Gabriele, componente della RSU, a nome della sola CGIL.

Ciò premesso, la Corte ha espresso l'avviso che l'art. 20 dello Stat.lav., in quanto derogabile solo in melius, rendeva invalido l'art. 32 del CCNL, invocato dalla DIERRE, in base alla quale il diritto di indire l'assemblea spettava congiuntamente solo alle OO.SS stipulanti, ovvero alle RSU congiuntamente alle medesime OO.SS.

5. La DIERRE s.p.a. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la FIOM-CGIL. Gabriele Vito non ha svolto attività difensiva in questa sede.

#### Considerato in diritto

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 137 e 151 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si addebita anzitutto alla sentenza impugnata di aver contraddittoriamente ritenuto da un lato che nel procedimento di repressione della condotta antisindacale la notificazione del ricorso al datore di lavoro non sarebbe neppure prevista e dall'altro che, per il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, il datore avrebbe dovuto esser messo in condizione di conoscere tempestivamente la convocazione.

Si addebita poi alla sentenza di aver affermato che la DIERRE s.p.a non aveva lamentato la lesione del proprio diritto di difesa, dolendosi solo di un vizio di forma della notifica, mentre era del tutto evidente che l'eccezione di nullità della notifica era stata determinata dalla mancata conoscenza dell'atto, cui era seguita la lesione del diritto di difesa.

Si sostiene che, proprio per evitare tale lesione, le notificazioni, in base agli artt. 151 e 137 c.p.c, ove non sia altrimenti disposto, devono esser eseguite dall'ufficiale giudiziario, sicché, nulla avendo stabilito il giudice del procedimento ex. art. 28 Stat. Lav. circa i soggetti deputati alla notifica, non sussistevano i presupposti per derogare alla regola secondo cui ad essa deve procedere l'ufficiale giudiziario.

7. Il motivo è infondato

La contraddizione denunciata con il primo profilo di censura non sussiste perché ritenere necessaria a garanzia del contraddittorio la convocazione delle parti non implica alcuna conseguenza sulle modalità di tale convocazione.

L'art. 28 Stat. Lav. stabilisce che il giudice investito del ricorso per la repressione di condotte antisindacali decida nei due giorni successivi "convocate le parti ed assunte sommarie informazioni". Disponendo che le parti debbano esser convocate ma nulla dicendo circa le modalità della convocazione, la legge impone quindi che il procedimento si svolga con la imprescindibile garanzia del contraddittorio, ma non considera essenziale, onde assicurare tale garanzia, una

modalità di convocazione a preferenza di un'altra. L'idoneità del mezzo concretamente prescelto deve quindi essere valutata, con riferimento allo specifico procedimento di cui si tratta, in relazione alla sua attitudine a rendere effettiva la conoscenza del procedimento e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa.

Ciò premesso, in tale procedimento non ha alcun rilievo, che disposta dal giudice – come nel caso di specie- la notificazione del ricorso a mezzo fax a norma dell'art. 151 c.p.c., essa sia stata effettuata dal difensore del sindacato ricorrente. Rileva invece che fosse stata autorizzata specificamente una notificazione “ in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, senza – come pacifico- ulteriori specificazioni che imponessero il ricorso all'ufficiale giudiziario, e che tale modalità fosse idonea ad assicurare alla controparte la conoscenza del procedimento, e al tempo stesso a corrispondere alle esigenze di celerità, pressantemente segnalate dal legislatore con la previsione del ricordato termine di due giorni. Questa conclusione non è impedita dall'art. 137 c.p.c., poiché esso, stabilendo che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti. La regola ricavabile dalla mancata predeterminazione delle modalità di convocazione nella specifica ipotesi di cui all'art. 28 Stat. Lav. integra uno dei possibili casi di operatività della suddetta eccezione. Tali considerazioni inducono d'altra parte a ritenere inapplicabile per il procedimento ex art. 28 Stat. Lav. il principio affermato da Cass. 25 marzo 2003, n. 4319, secondo cui la notificazione a mezzo fax esorbiterebbe dallo schema legale previsto dall'art. 137 e segg. c.p.c.

E' opportuno osservare che, proprio per il rispetto della garanzia del contraddittorio, la parte che, previa autorizzazione, si avvalga di tale mezzo ha l'onere di provare la ricezione del fax da parte del destinatario. Ma tale questione è estranea al presente giudizio, perché come risulta dalla sentenza impugnata e come, in definitiva, traspare dallo stesso ricorso, la doglianza della parte qui ricorrente non ha avuto ad oggetto la violazione del diritto di difesa per mancata conoscenza del ricorso e del decreto di convocazione ma la specifica questione della modalità con le quali essa è stata informata del procedimento.

8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si addebita alla sentenza impugnata di avere, per un verso, valutato come antisindacale la condotta della DIERRE e dall'altro compensato le spese dell'appello sul rilievo che la DIERRE si era in sostanza attenuta ad una disposizione del contratto, circostanza incompatibile con la coscienza e volontà di porre in essere un comportamento antisindacale.

Il motivo è infondato. E' da escludere la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n.

300 del 1970, con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli secondo e terzo dello "statuto dei lavoratori".( Cass. 5 luglio 1997, n. 6080). Quindi la denunciata contraddizione non sussiste.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La Corte stima opportuno compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Roma 27 marzo 2008

Filippo Curcuruto est.

Salvatore Senese Presidente

**IL CANCELLIERE**

Depositato in Cancelleria

21 LUG, 2008

oggi,

IL CANCELLIERE



CANCELLIERE C1  
Giovanni Cantelmo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533